

EVENTO FORMATIVO

“ASSOCIAZIONE FORENSE BOLOGNA”

“SEMINARIO DI RIFLESSIONE GIURIDICA

IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI REALI

“LA MULTIFORME DISCIPLINA DEL SEQUESTRO NELL’ESPERIENZA PROCESSUALE PENALE ITALIANA”

Organizzazione: Associazione Forense Bologna, Via Ugo Bassi n. 15
Bologna (segreteria organizzativa 051/234963; mail associazioneforensébologna@hotmail.it).

Luogo, data e orario di svolgimento dell’evento: Tribunale di Bologna,
Via Farini 1, Aula “Primo Zecchi” , ore 15.00.

**Evento formativo gratuito accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Bologna nr. 4 crediti formativi.**

Materie trattate: la disciplina della misure cautelari reali nel libro IV del
titolo II del codice di procedura penale. In particolare le forme del
sequestro probatorio, sequestro preventivo e sequestro conservativo.

Relazione introduttiva e mediazione: Avv. Matteo Murgo del foro di
Bologna (Presidente dell’Associazione Forense Bologna).

Relatori (in ordine alfabetico):

- 1) Dott. Alberto Albiani, Presidente del Tribunale della Libertà di
Bologna;

- 2) **Dott. Giovanni Trerè, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Forlì;**
- 3) **Avv. Enrico Fontana, del foro di Modena;**
- 4) **Prof.ssa Stefania Pellegrini, Professore Associato di Sociologia del Diritto presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bologna;**
- 5) **Avv. Piero Venturi del Foro di Rimini;**

PRESENTAZIONE

Come ormai noto, nel complesso e contraddittorio percorso di sviluppo di un diritto penale moderno, capace di superare il primato della pena detentiva e, al tempo stesso, di contrastare efficacemente la dimensione collettiva ed economica dei fenomeni criminali, il tema delle misure patrimoniali assume indubbia centralità.

Nonostante, infatti, la materia delle misure cautelari reali rivesta un ruolo “ancillare” rispetto ai provvedimenti personali coercitivi, è indiscutibile che nell'ultimo lasso di tempo sia decisamente cresciuta l'attenzione nei confronti dell'istituto del sequestro ed in particolare di quello preventivo: tale strumento cautelare, infatti, unitamente allo sviluppo del cosiddetto “diritto penale patrimoniale” – nel cui ambito ha ormai assunto un assoluto rilievo la figura della confisca, che, come noto, rappresenta a sua volta uno dei presupposti per l'adozione del sequestro preventivo - ha iniziato ad acquisire sempre maggior rilievo, venendo ormai utilizzato con significativa frequenza.

La ragione di questa riscoperta, motivo che ha determinato la scelta tematica di questo seminario, è sicuramente da attribuire al progressivo emergere, negli studi di politica criminale, della consapevolezza circa l'efficacia del ricorso a strumenti di sanzione diretti non verso la persona fisica del colpevole, ma verso il patrimonio di questi: se, infatti, si riconosce che nella maggioranza dei casi le ragioni del delinquere sono prettamente economiche, ne deriva che ogni misura sanzionatoria a carattere patrimoniale da un lato riveste una

significativa efficacia deterrente e dall'altro presenta una natura retribuizionistica, poiché, annullando i vantaggi derivanti dal delitto, commina una pena equivalente e corrispondente al beneficio ottenuto con il crimine.

Ciò premesso, non possono però sottacersi i rischi cui va incontro il nostro ordinamento processuale laddove non vengano ben definiti i presupposti e le condizioni per l'adozione di provvedimenti che coinvolgono i diritti di proprietà del singolo.

La materia registra, infatti, una continua e mai sopita tensione tra l'impellente esigenze di avvicinarsi con la massima approssimazione possibile alla verità dei fatti quale sarà tendenzialmente consacrata nell'accertamento giurisdizionale e l'inevitabile sommarietà della cognizione cautelare.

In Proposito, va in primo luogo criticamente valutata la scelta del legislatore – nell'ambito di quello che si è definito “diritto penale patrimoniale”- di sottoporre a provvedimento di sequestro prima e di confisca poi non specifici beni in rapporto di connessione e pertinenza con il reato, bensì tutte le utilità patrimoniali conseguite, direttamente o indirettamente, a seguito della commissione dell'illecito penale: ciò ha comportato e comporta tuttora una scarsa considerazione del principio di proporzionalità del singolo ed il coinvolgimento del bene nell'azione delittuosa.

Il profilo di rischio maggiormente rilevante attiene proprio alla possibilità che allo strumento del sequestro finiscano per essere attribuiti scopi che risultano del tutto avulsi alla sua effettiva natura e funzione: da istituto volto a realizzare fini endoprocessuali, come garantire il soddisfacimento delle obbligazioni da reato o la confisca del profitto dell'illecito, il sequestro rischia oggi di essere utilizzato per soddisfare esigenze di difesa sociale all'interno del processo stesso.

E', infatti, possibile constatare come i già troppo labili confini normativi dell'originario sequestro preventivo c.d. impeditivo o finalizzato alla confisca sono stati resi ancor più evanescenti dalla serie di disposizioni introdotte

nell'ordinamento in materia di confisca per equivalente, che, grazie anche alla lettura che ne ha dato la giurisprudenza, stanno provocando inaccettabili semplificazioni, al limite dell'automatismo, nella spoliazione di beni, contaminando il processo penale con finalità e istituti propri delle misure di prevenzione. In altri termini, la nuova disciplina non sembra risolvere i problemi connessi all'efficienza delle misure patrimoniali e, in particolare, in riferimento alla tutela dei terzi, si rischia di dilatare ancor di più l'ambito di applicazione della disciplina dei sequestri con la diretta conseguenza dell'indebolimento di diritti costituzionalmente garantiti.

Non a caso, spesso la pratica applicativa offre esempi di confusione tra sequestro preventivo e sequestro probatorio, in linea con la disciplina del codice di procedura penale del 1930 che non distingueva tra le due figure.

Appare, dunque, doverosa una riflessione circa il bilanciamento dei valori costituzionali posti in gioco nella fattispecie in esame, soprattutto alla luce della paventata possibilità che gli strumenti cautelari reali possano essere utilizzati in funzione anticipatrice della pena, la quale deve, invece, comminarsi solo dopo la piena verifica circa la sussistenza dell'illecito penale.

Ci si augura che il "processo al patrimonio" non diventi "la vera frontiera del futuro del processo penale" e che la pur doverosa ablazione preventiva e repressiva della ricchezza illecita non avvenga attraverso procedure sommarie, ma nel pieno rispetto delle garanzie personali e probatorie dettate dal codice di procedura penale e dalla Costituzione, sia sotto il profilo della tutela della proprietà privata, sia e soprattutto della osservanza della inalienabile garanzia della difesa, qualunque sia la procedura adottata, che, al di là di alcune affermazioni della corte costituzionale sulla possibilità di sua gradazione, non può essere sostanzialmente vanificato.

.

Distinti saluti

Bologna 26 luglio 2012

Il Presidente dell'Associazione Forense Bologna
Avv. Matteo Murgo